

GIACOMO  
Talamini

**VERBALE DI ACCORDO CONTENENTE LE NORME DI ATTUAZIONE**

**DELL'ACCORDO STIPULATO IL 30 GIUGNO 1998 PER LA TRASFORMAZIONE IN FORME A  
CONTRIBUZIONE DEFINITA DEI TRATTAMENTI PENSIONISTICI INTEGRATIVI DEL PERSONALE  
DEL RUOLO CREDITO DELLA CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO S.P.A. ASSUNTO  
PRECEDENTEMENTE AL 1° GENNAIO 1991**

Il giorno 12 ottobre 1998 presso la Sede Centrale della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo  
S.p.a. in Padova via Trieste, 57/59




fra

la "Cassa di Risparmio" di Padova e Rovigo S.p.a., rappresentata dall'Amministratore Delegato  
rag. Pio Bussolotto

e

le seguenti Rappresentanze Sindacali Aziendali del Personale della Cassa di Risparmio di  
Padova e Rovigo S.p.a., così costituite:

- Federazione Autonoma Bancari Italiani (FABI) rappresentata dal Sig.:  
dr. Sergio Sorgato; assistito dai Sigg.: Barbato Raul, dirigente provinciale; rag. Alessandro  
Bazzan, dirigente provinciale; rag. Roberto Rolandi, dirigente provinciale;
- Federazione Italiana Bancari e Assicurativi (FIBA-CISL) rappresentata dai Sigg.:  
rag. Emanuele Morosinotto, rag. Valeriana Pistore, dr. Francesco Pellizzari, dr. Giancarlo  
Zanetto; assistiti dal rag. Roberto Masoli, dirigente provinciale;
- Federazione Italiana Sindacale Assicurazioni e Credito (FISAC-CGIL) rappresentata dai  
Sigg.:  
rag. Francesco Gambato, rag. Federico Schiavon; assistiti dal rag. Luciano Fozzati, dirigente  
regionale e provinciale;
- Unione Italiana Lavoratori - Credito e Assicurazioni (UIL C.A.) rappresentata dal Sig.:  
rag. Enzo Romani, assistito dai Sigg.: rag. Daniele Rampazzo, dirigente nazionale e  
provinciale; rag. Francesco Sacchetto, dirigente nazionale e provinciale;
- Sindacato Nazionale Personale Direttivo Casse di Risparmio, Monti di Credito su Pegno ed  
Enti Equiparati (SINDIRCASSE) rappresentata dai Sigg.:  
rag. Orfeo Agostinetto, rag. Umberto Perosa, rag. Franco Zago, dr. Oscar Zecchin



in esecuzione di quanto previsto dall'art. 7 dell'accordo stipulato il 30 giugno 1998 per la trasformazione in forme a contribuzione definita dei trattamenti pensionistici integrativi del personale del ruolo credito della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo S.p.a. assunto precedentemente al 1° gennaio 1991

#### SI CONVIENE

- A) Nuovo testo dello statuto della Cassa di Previdenza del Personale della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo che recepisce la trasformazione in forme a contribuzione definita dei trattamenti pensionistici integrativi degli "iscritti" in servizio, con accorpamento del F.I.P. nella Cassa di Previdenza e con mantenimento a favore dei "pensionati" delle preesistenti forme a prestazioni definite, come da accordo stipulato il 30 giugno 1998;
- B) Norme di attuazione di cui alle lettere A e B dell'art. 7 dell'accordo del 30 giugno 1998;
- C) Accordo per il finanziamento della Sezione a Contribuzione Definita.

Il presente accordo viene trasmesso dalla Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo S.p.a. al Consiglio di Amministrazione della Cassa di Previdenza del Personale della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo per le decisioni e gli adempimenti allo stesso spettanti.

Il presente Accordo e i relativi Allegati A, B e C costituiscono parte integrante della disciplina del rapporto di lavoro prevista dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e dai Contratti Integrativi Aziendali nel tempo vigenti per i dipendenti della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo S.p.a..

Per la Cassa di Risparmio di Padova e  
Rovigo S.p.a:



*Bianchi*

Per le Rappresentanze Sindacali Aziendali del  
Personale della Cassa di Risparmio di Padova e  
Rovigo S.p.a

• FABI

*Manfredi*

• FIBA/Cisl

*Car*

• FISAC/Cgil

*Alba Fedu*

• UIL C.A.

*Montalto*

• SINDIRCASSE

*Quinto*

*Alba*

*Car*

*Franco Dip*



## NUOVO TESTO DELLO STATUTO DELLA

CASSA DI PREVIDENZA DEL PERSONALE DELLA CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO  
 CHE RECEPISCE LA TRASFORMAZIONE IN FORME A CONTRIBUZIONE DEFINITA DEI  
 TRATTAMENTI PENSIONISTICI INTEGRATIVI DEGLI ISCRITTI IN SERVIZIO, CON ACCORPAMENTO  
 DEL F.I.P. NELLA CASSA DI PREVIDENZA E CON MANTENIMENTO A FAVORE DEI PENSIONATI  
 DELLE PREESISTENTI FORME A PRESTAZIONI DEFINITE, COME DA ACCORDO  
 STIPULATO IL 30 GIUGNO 1998

---

Titolo 1 - Denominazione costituzione e vicende - Finalità - Sede - Durata

---

**Articolo 1 - Denominazione costituzione e vicende**

Il Fondo pensione complementare denominato "Cassa di Previdenza del Personale della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo", fu riconosciuto Ente Morale con regio decreto 23 dicembre 1937, n. 2329 e operò sino al 31 dicembre 1990 come regime esonerativo dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, di cui all'art. 15 della l. 20 febbraio 1958, n. 55. Trasformato con decorrenza 1° gennaio 1991 in regime integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria medesima dall'art. 3 della l. 30 luglio 1990, n. 218, fu altresì destinatario dell'art. 5 del susseguente d. lgs. 20 novembre 1990, n. 357.

Con accordo collettivo aziendale 30 giugno 1998, stipulato tra la Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo S.p.a. e le rappresentanze dei lavoratori, ai sensi dell'art. 59, comma 3, della l. 27 dicembre 1997, n. 449, a decorrere dal 1° gennaio 1998 il regime integrativo previsto per gli "iscritti" in servizio è stato trasformato in regime a contribuzione definita e capitalizzazione individuale, fatta salva la continuità dell'erogazione delle prestazioni in essere per i titolari di assegno pensionistico al 30 giugno 1998. Contestualmente e previa analoga trasformazione del regime esistente per gli "iscritti" in servizio è stato accorpato nella Cassa di Previdenza il patrimonio del Trattamento Integrativo di Pensione istituito il 29 giugno 1982 nell'ambito del bilancio della "Cassa di Risparmio" ridetta, fatta salva la continuità delle prestazioni definite in erogazione in favore dei "pensionati" al 30 giugno 1998.

Gli interventi richiamati dal comma che precede sono stati disposti dalle fonti istitutive con finalità di razionalizzazione, in assenza di qualsivoglia intento novativo e senza soluzioni di continuità degli ordinamenti previdenziali complementari già in essere.

Nello Statuto, per brevità:

- la "Cassa di Previdenza del Personale della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo" è denominata "Fondo";
- la "Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo S.p.a." conferitaria ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218 dell'azienda bancaria della "Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo", è denominata "Cassa di Risparmio";
- l'"Assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, gestita dall'INPS" è denominata "a.g.o.";
- Il "Trattamento Integrativo di Pensione", istituito con l'accordo sindacale del 29 giugno 1982, operante quale regime complementare a prestazioni definite di tipo integrativo

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature at the top, a circular stamp or signature below it, and another signature further down.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, a signature in the middle, and a signature on the right.



nell'ambito del bilancio della "Cassa di Risparmio" secondo il Regolamento di cui all'Allegato B dell'Accordo Sindacale 9 ottobre 1997, è denominato "F.I.P."

- gli iscritti al "Fondo" e al "F.I.P." in attività di servizio al 30 giugno 1998 essendo stati assunti dalla "Cassa di Risparmio" sino a tutto il 31 dicembre 1990 sono denominati "iscritti";
- i pensionati destinatari di prestazioni del "Fondo" e, eventualmente, anche del "F.I.P." sono denominati "pensionati";
- Il "decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 - Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'articolo 3, comma 1, lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, con le successive modificazioni ed integrazioni", è denominato "decreto 124";
- la "Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione di cui all'art. 16 del "decreto 124" è denominata "Commissione";
- il trattamento di fine rapporto è denominato "TFR";
- il "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito" è denominato "Fondo di solidarietà".

#### **Articolo 2 - Finalità - Sede - Durata**

Il "Fondo", destinatario delle previsioni dell'art. 18 del "decreto 124", ha lo scopo di garantire agli "iscritti" in servizio ed a quelli in quiescenza alla data del 30 giugno 1998 ed ai loro eventuali superstiti un trattamento pensionistico complementare, rispettivamente aggiuntivo o integrativo della pensione a.g.o., secondo le modalità e le misure previste dallo Statuto.

Il "Fondo" è ripartito nelle seguenti sezioni:

- Sezione pensionati Fondo
- Sezione pensionati ex F.I.P.
- Sezione a contribuzione definita.

Pur nella unitaria titolarità del patrimonio in capo al "Fondo", ciascuna delle sezioni di cui al comma che precede è vincolativamente destinataria di una porzione patrimoniale di propria esclusiva pertinenza, è disciplinata da apposito Titolo dello Statuto ed è sottoposta a contabilità separata.

Il "Fondo" ha sede in Padova, presso la sede centrale della "Cassa di Risparmio", e durata illimitata.

---

#### **Titolo 2 - Amministrazione**

---

#### **Articolo 3 - Organi**





Gli organi del "Fondo" sono:

- il Presidente
- il Consiglio di Amministrazione
- il Collegio dei Sindaci.

Per ricoprire le cariche di Presidente, di Consigliere di Amministrazione e di componente del Collegio dei Sindaci sono richiesti i requisiti di onorabilità e di professionalità tempo per tempo previsti dalla legge, nonché l'assenza delle cause di ineleggibilità e di decadenza indicate dagli artt. 2382 e 2399 del codice civile; il venir meno di detti requisiti in corso di mandato comporta la decadenza dall'incarico.

I componenti degli Organi di cui al comma che precede durano in carica tre anni, decorrenti dal 1° maggio di ciascun triennio e sono rieleggibili.

Nei due mesi anteriori alla scadenza dalle cariche devono perfezionarsi le nomine dei nuovi Amministratori e Sindaci.





#### **Articolo 4 - Presidente - Vice Presidente**

Il Presidente ha la rappresentanza legale del "Fondo" per il quale sta in giudizio; convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, vigila sull'esecuzione delle deliberazioni consiliari e cura l'osservanza dello Statuto, delle leggi e dei regolamenti.

In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente, che ne assume tutte le competenze.

Il Presidente svolge ogni compito a lui attribuito dalla legge, dallo Statuto o dal Consiglio di Amministrazione. In particolare assolve ai doveri di comunicazione nei riguardi della "Commissione" relativi ad ogni variazione o innovazione delle fonti istitutive e dà attuazione alla procedura di modifica dello Statuto, secondo le previsioni di legge tempo per tempo vigenti. Adempie inoltre ai doveri sussistenti in capo al Consiglio di Amministrazione, ai sensi del successivo art. 6, comma I, n. 1).

In caso di urgenza, il Presidente adotta le decisioni ordinariamente di competenza del Consiglio di Amministrazione, ad eccezione di quelle di cui al successivo art. 6, comma I; le determinazioni assunte in via d'urgenza devono essere portate a conoscenza del Consiglio nell'adunanza immediatamente successiva.

Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio di Amministrazione del "Fondo" fra i suoi componenti, il primo fra i rappresentanti della "Cassa di Risparmio", il secondo fra i rappresentanti degli "iscritti".

#### **Articolo 5 - Consiglio di Amministrazione - composizione - nomina**

Il Consiglio di Amministrazione è composto da:

- a) tre rappresentanti della "Cassa di Risparmio", da essa nominati;
- b) due rappresentanti degli "iscritti" eletti secondo le previsioni del successivo art. 9;
- c) un rappresentante dei "pensionati" diretti eletto secondo le previsioni del successivo art. 9.

Ove durante il triennio vengano a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più Consiglieri di Amministrazione, essi sono sostituiti con applicazione delle rispettive modalità di designazione.

Gli Amministratori di cui al comma che precede durano in carica fino alla scadenza del triennio in corso.

I Consiglieri scaduti hanno l'obbligo di continuare nell'ufficio fino a che entrino in carica i loro successori.





L'assenza a tre adunanze consiliari consecutive, senza giustificato motivo, dà luogo a decadenza.

#### **Articolo 6 - Consiglio di Amministrazione - poteri**

Il Consiglio di Amministrazione detiene tutti i poteri per la gestione del "Fondo" e può delegarli ai sensi del successivo comma III; sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio le decisioni concernenti:

- 1) i rendiconti annuali;
- 2) l'acquisto, la vendita o la permuta di beni immobili sia in proprietà diretta sia tramite veicoli societari;
- 3) l'emanazione di norme regolamentari;
- 4) le modifiche dello Statuto;
- 5) la fissazione dei compensi per i Sindaci effettivi.

Le deliberazioni concernenti le modifiche dello Statuto, con esclusione di quelle riguardanti il Titolo 5, devono essere approvate anche dal Consiglio di Amministrazione della "Cassa di Risparmio"; tutte le modifiche devono essere ratificate dagli "iscritti" e dai "pensionati" diretti mediante referendum, a maggioranza dei votanti; le modalità di svolgimento del referendum sono fissate di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione.





Il Consiglio di Amministrazione può rilasciare deleghe al Presidente od a singoli componenti del Consiglio stesso per determinati atti o categorie di atti connessi con la gestione del patrimonio.

Il Consiglio di Amministrazione vigila sull'andamento del "Fondo" dando segnalazione alla "Commissione" di eventuali vicende in grado di incidere sul suo equilibrio ed evidenziando i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio medesimo.

#### **Articolo 7 - Consiglio di Amministrazione - deliberazioni**

Il Consiglio di Amministrazione tiene almeno un'adunanza ogni semestre e tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o che ne sia fatta richiesta dal Collegio dei Sindaci o da almeno tre Consiglieri.

I componenti del Consiglio sono convocati dal Presidente mediante invito personale con lettera raccomandata da inviare almeno cinque giorni prima dell'adunanza. L'invito deve indicare l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza.

In caso di urgenza, l'invito di cui al comma che precede può essere trasmesso telegraficamente o a mezzo fax almeno due giorni prima dell'adunanza.

Per la validità delle adunanze consiliari occorre la presenza di almeno quattro componenti, di cui due rappresentanti della "Cassa di Risparmio" e due rappresentanti degli "iscritti" e/o dei "pensionati", ivi inclusi il Presidente od il Vice Presidente.

Le adunanze consiliari sono comunque valide quando siano presenti tutti i Consiglieri di Amministrazione ed i Sindaci.

Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti dei presenti; le deliberazioni indicate all'art. 6 comma III sono adottate con la maggioranza di cinque sesti dei componenti.

Il Consiglio nomina un Segretario delle adunanze che cura la redazione del processo verbale e l'esecuzione delle deliberazioni.

I verbali delle adunanze sono trascritti in apposito libro e sono firmati dal Presidente, dal Vice Presidente e dal Segretario.

#### **Articolo 8 - Collegio dei Sindaci - composizione - nomina - compiti**

Il Collegio dei Sindaci è costituito da quattro componenti effettivi, iscritti nel Registro dei Revisori Contabili e in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge, di cui due nominati dalla "Cassa di Risparmio" e due eletti dagli "iscritti" e dai "pensionati" diretti con le modalità di cui all'art. 9. Il Collegio è presieduto dal Sindaco con maggiore anzianità di iscrizione nel registro dei revisori contabili e, a parità di anzianità, da quello più anziano di età.

Per ciascun Sindaco effettivo è nominato un supplente, con le stesse modalità utilizzate per il Sindaco effettivo.

Il Sindaco supplente, che subentri all'effettivo venuto a mancare per qualsiasi causa, dura in carica per la restante parte del mandato del sostituito.

I Sindaci scaduti hanno l'obbligo di continuare nell'ufficio fino a che entrino in carica i successori. I Sindaci devono essere invitati alle adunanze del Consiglio di Amministrazione; essi esercitano le loro funzioni a norma degli artt. 2403 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili, e a norma della disciplina legislativa e regolamentare della previdenza complementare, direttamente riferendo alla "Commissione" circa eventuali anomalie riscontrate.

In particolare i Sindaci devono:

- 1) controllare le scritture contabili;
- 2) compiere ispezioni e riscontri di cassa;
- 3) esaminare i rendiconti annuali del "Fondo", sui quali riferiscono per iscritto al Consiglio di Amministrazione.

Le relazioni ed i verbali delle adunanze del Collegio dei Sindaci sono trascritte sull'apposito libro dei verbali e sottoscritti dai partecipanti all'adunanza.



**Articolo 9 - Elezione dei rappresentanti degli "iscritti" e dei "pensionati" negli Organi Collegiali**  
L'elezione compete agli "iscritti" e ai "pensionati" diretti del "Fondo" ed è effettuata mediante votazioni separate e segrete, utilizzando la rete di recapiti interni della "Cassa di Risparmio" e/o la posta ordinaria, secondo modalità di volta in volta fissate dal Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio ha facoltà di prevedere anche l'utilizzazione di supporti telematici che forniscano garanzia di segretezza e sicurezza di procedura.

Sono proclamati eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti prevale il candidato più anziano di età.

Sono elettori gli "iscritti" ed i "pensionati" diretti risultanti da elenchi aggiornati a non più di trenta giorni prima della data delle elezioni. Sono "pensionati" diretti i soggetti di cui ai Titoli 3 e 4, i destinatari dei successivi artt. 23, comma I, e 26, nonché gli "iscritti" che divengano eventualmente destinatari delle prestazioni di cui al punto 2) dell'art. 6, della disciplina del "Fondo di solidarietà".

---

### Titolo 3 - Sezione pensionati Fondo

---

#### **Articolo 10 - Destinatari**

Sono destinatari delle previsioni del presente Titolo 3 i "pensionati" del "Fondo" alla data del 30 giugno 1998, gli "iscritti" che si avvalgono della previsione del successivo art. 35, nonché i loro superstiti aventi diritto.

Ai destinatari indicati dal comma che precede competono prestazioni definite di tipo integrativo, in applicazione dell'art. 3 della l. 30 luglio 1990 n. 218 e del d. lgs. 20 novembre 1990 n. 357, richiamati dall'art. 1, comma I.

#### **Articolo 11 - Prestazioni**

Ai "pensionati" indicati dall'art. 10 continuano ad essere erogate le pensioni integrative e/o sostitutive nelle misure già in essere al 30 giugno 1998, fatta salva la previsione del successivo art. 35.

Gli assegni pensionistici di cui al comma che precede, cumulati con i trattamenti di cui al Titolo 4 e con le somme corrisposte dalla "Cassa di Risparmio" per conto dell' "a.g.o.", sono soggetti alle variazioni per perequazione automatica tempo per tempo applicate alle pensioni dell' "a.g.o." stessa.

Gli assegni contemplati dal comma I sono liquidati in ragione di anno e sono corrisposti in dodici rate mensili anticipate, all'inizio di ogni mese, pari ad un tredicesimo; la rata di dicembre è pari a due tredicesimi.

Il "Fondo" corrisponde le prestazioni per il tramite della "Cassa di Risparmio" sulla base di apposita convenzione esistente tra le parti.

#### **Articolo 12 - Riversibilità**

Il "Fondo" attribuisce i trattamenti di riversibilità delle pensioni previste dall'art. 11 ai superstiti che ne abbiano diritto secondo la normativa dell' "a.g.o.", sino a raggiungere complessivamente, fra pensione "a.g.o." e assegno integrativo, le seguenti aliquote della pensione diretta già in atto:

- a) se vi ha diritto il solo coniuge: 85%;
- b) se vi hanno diritto il coniuge e uno o più figli: 85% al coniuge e 15% al figlio o ai figli in parti uguali;
- c) se vi ha diritto un solo figlio: 85%;
- d) se vi hanno diritto più figli: 100% in parti uguali tra i figli;
- e) se vi hanno diritto soltanto i genitori od uno di essi: 85% da suddividersi in parti uguali se ne hanno diritto entrambi;
- f) se vi hanno diritto fratelli o sorelle: 15% ciascuno.



I trattamenti di reversibilità delle pensioni dirette liquidate dal "Fondo" a norma dello Statuto approvato con D.P.R. 2 febbraio 1952 n. 119, dell'Allegato 3 dello statuto approvato con D.P.R. 14 luglio 1964 n. 939, dell'art. 47 dello statuto approvato con D.P.R. 6 marzo 1976 n. 263, spettano ai titolari di pensione "a.g.o." di reversibilità sino a raggiungere, complessivamente, le seguenti aliquote della pensione diretta già in atto:

- a) se vi ha diritto il solo coniuge: 60%
- b) se vi hanno diritto il coniuge e uno o più figli: 60% per il coniuge e 10% per ogni figlio;
- c) se vi hanno diritto soltanto i figli: 60% per un figlio e 10% per ogni figlio in più, da suddividersi in parti uguali fra i figli;
- d) se vi hanno diritto soltanto i genitori o uno di essi: 60%, da suddividersi in parti uguali se ne hanno diritto entrambi;
- e) se vi hanno diritto soltanto fratelli o sorelle: 15% a ciascuno.

Nei casi di intervenuta capitalizzazione di quota parte della pensione diretta, la pensione di reversibilità è liquidata agli aventi diritto secondo le aliquote indicate dal comma che precede, calcolate sulla pensione originaria spettante all'iscritto prima della conversione in capitale. Ogni aumento della pensione integrativa diretta intervenuto successivamente al pensionamento è attribuito agli aventi diritto a pensione di reversibilità, secondo le aliquote indicate dal comma che precede ed è calcolato sugli importi effettivamente in godimento da parte del pensionato all'atto del decesso.

Qualora intervengano variazioni nella composizione del nucleo dei superstiti con diritto a pensione, l'inerente misura ne è corrispondentemente ricalcolata.

Il diritto all'assegno di reversibilità viene meno con il cessare della corrispondente pensione "a.g.o".

La corresponsione del trattamento di reversibilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di morte del "pensionato" diretto.

#### **Articolo 13 - Vincoli e divieto di cumulo**

Il "Fondo" attribuisce le somme spettanti soltanto ed esclusivamente agli aventi diritto indicati nel presente Titolo e non riconosce eventuali cessioni, alienazioni o vincoli, né in tutto, né in parte, fatte salve le previsioni di legge.

Il "Fondo" non effettua nessuna operazione di credito in genere, per qualsiasi titolo o motivo, in favore dei "pensionati" o dei loro aventi causa, nè fa luogo ad anticipazioni di sorta.

Alle prestazioni contemplate dall'art. 11 si applica il divieto di cumulo con redditi da lavoro dipendente e autonomo previsto per le pensioni erogate dall'"a.g.o.", con gli stessi criteri e modalità.

Gli assegni di cui all'art. 12 sono interamente cumulabili con i redditi del beneficiario; la quota di pensione base non cumulabile ai sensi della disciplina "a.g.o.", è integrata dal "Fondo" per il 50%.

#### **Articolo 14 - Adempimenti a carico dei "pensionati"**

E' fatto obbligo ai "pensionati" e ai loro superstiti di porre in essere ogni adempimento, ivi compresa la contribuzione volontaria a carico della presente Sezione, necessario per ottenere la liquidazione della pensione "a.g.o.", al maturare dei requisiti minimi, nella misura più elevata consentita dalla legge.

Dal maturare dei requisiti indicati dal comma che precede l'assegno del "Fondo" è azzerato o ridotto all'eventuale maggior quota di pensione eccedente il trattamento "a.g.o.", corrispondente all'anzianità contributiva presso il "Fondo".



### **Articolo 15 - Patrimonio**

L'entità del patrimonio iniziale della Sezione, con riferimento al 1° gennaio 1998, è pari alla riserva matematica attuarialmente determinata a tale data e corrisponde al valore dei beni che sono attribuiti alla presente Sezione con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 16, il patrimonio indicato dal comma che precede e gli inerenti rendimenti sono vincolati a garanzia delle prestazioni presenti e future contemplate dal presente Titolo, in via prioritaria e principale rispetto alla garanzia sussidiaria della "Cassa di Risparmio" di cui al successivo ultimo comma.

Per il finanziamento della Sezione non sono in alcun modo utilizzabili le risorse accreditate nella Sezione a contribuzione definita di cui al Titolo 5.

La "Cassa di Risparmio" garantisce in via sussidiaria le obbligazioni derivanti al "Fondo" in forza delle norme del presente Titolo 3.

### **Articolo 16 - Bilancio tecnico attuariale della Sezione**

Le valutazioni attuariali sono effettuate con periodicità triennale, o comunque quando si renda necessario, secondo il sistema tecnico finanziario di capitalizzazione fino ad esaurimento della collettività.

Qualora dalle valutazioni attuariali emergano consistenti avanzi delle disponibilità patrimoniali della sezione, consolidati nel tempo, il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di destinare, previa formalizzazione di specifica intesa collettiva aziendale, parte di tali avanzi a favore dei "pensionati" del presente Titolo 3 e a favore dei destinatari del Titolo 5.

---

### **Titolo 4 - Sezione pensionati ex F.I.P.**

---

### **Articolo 17 - Destinatari**

Sono destinatari delle previsioni del presente Titolo 4 i "pensionati" del "F.I.P." alla data del 30 giugno 1998, gli "iscritti" che si avvalgono della previsione del successivo art. 35, nonché i loro superstiti aventi diritto.

Ai destinatari indicati dal comma che precede competono prestazioni definite di tipo integrativo, in applicazione delle norme del presente Titolo 4.

### **Articolo 18 - Prestazioni**

Ai pensionati indicati dall'art. 17 continuano ad essere erogate, con la stessa periodicità dei trattamenti di cui al Titolo 3, le pensioni integrative e/o aggiuntive nella misura già corrisposta dal "F.I.P." alla data del 30 giugno 1998, fatta salva la previsione del successivo art. 35.

Gli assegni pensionistici di cui al comma che precede, cumulati con i trattamenti di cui al Titolo 3 e con le somme corrisposte dalla "Cassa di Risparmio" per conto dell' "a.g.o." sono soggetti alle variazioni per perequazione automatica tempo per tempo applicate alle pensioni dell'a.g.o. stessa.

Gli assegni di reversibilità delle pensioni dirette spettano ai superstiti indicati dall'art. 12 nelle misure percentuali e secondo i criteri ivi previsti.

Ai trattamenti di cui al presente Titolo, si applicano gli artt. 13 e 14.

### **Articolo 19 - Patrimonio**

L'entità del patrimonio iniziale della Sezione, con riferimento al 1° gennaio 1998, è pari alla riserva matematica attuarialmente determinata a tale data e corrisponde al valore dei beni dell'ex "F.I.P." che sono attribuiti alla presente Sezione, con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Il patrimonio indicato dal comma che precede e gli inerenti rendimenti sono vincolati a garanzia delle prestazioni presenti e future contemplate dal presente Titolo.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large stylized 'Q' on the left, a signature that appears to be 'Cali', a signature that appears to be 'S', a signature that appears to be 'M', a signature that appears to be 'M. Baccetta', and a signature that appears to be 'M. Baccetta' on the right side.



## Articolo 20 - Bilancio tecnico attuariale della sezione

Le valutazioni attuariali sono effettuate con periodicità triennale, o comunque quando si renda necessario, secondo il sistema tecnico finanziario di capitalizzazione fino ad esaurimento della collettività.

Qualora dalle risultanze tecniche previste dal comma che precede emerga un deficit tale da richiedere una riduzione delle prestazioni in atto, il Consiglio di Amministrazione apporta variazioni in diminuzione, con criteri di uniformità per tutti i "pensionati", fino all'annullamento dell'assegno, procedendo nell'ordine seguente:

- a) sospensione degli adeguamenti annuali per perequazione automatica;
- b) riduzione, fino all'eventuale azzeramento, del trattamento integrativo relativo a pensioni dirette e di reversibilità aventi decorrenza precedente al 31 maggio 1982;
- c) riduzione, fino all'eventuale azzeramento, di tutti i trattamenti integrativi ed aggiuntivi già in pagamento.

Qualora dalle valutazioni attuariali di cui al comma 1 emergano consistenti avanzi delle disponibilità patrimoniali della sezione, consolidati nel tempo, il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di destinare, previa formalizzazione di specifica intesa collettiva aziendale, parte di tali avanzi a favore dei "pensionati" del presente Titolo 4 e a favore dei destinatari del Titolo 5.

---

## Titolo 5 - Sezione a Contribuzione Definita

---

### Articolo 21 - Destinatari - Dotazione Iniziale - Patrimonio

Sono destinatari delle previsioni del presente Titolo 5 i dipendenti del ruolo credito della "Cassa di Risparmio" "iscritti" al "Fondo" e al "F.I.P." alla data del 31 dicembre 1990 ed in servizio alla data del 30 giugno 1998.

La presente Sezione a contribuzione definita e capitalizzazione individuale è istituita, con riferimento al 1° gennaio 1998, mediante trasformazione dei regimi a prestazione definita in atto per gli "iscritti" al "Fondo" e al "F.I.P." e costituzione, in pari data, di una posizione previdenziale individuale riferita a ciascun "iscritto".

Le dotazioni iniziali delle posizioni individuali previste dal comma che precede sono determinate secondo le indicazioni del successivo art. 31.

L'entità del patrimonio iniziale di pertinenza della Sezione, alla data del 1° gennaio 1998, è pari al patrimonio del "Fondo" rettificato come indicato dal successivo art. 31, maggiorato della quota del patrimonio ex "F.I.P." relativo al personale assunto fino al 31 dicembre 1990 di cui al successivo art. 33, dedotte le riserve matematiche indicate negli artt. 15 e 19.

Gli "iscritti" di cui al primo comma sono destinatari della previsione dell'art. 18, comma VII, del "decreto 124".

### Articolo 22 - Finanziamento

Le posizioni individuali contemplate dall'art. 21, comma II, sono finanziate mediante:

- a) un contributo mensile a carico della "Cassa di Risparmio";
- b) un contributo mensile obbligatorio a carico dell'iscritto;
- c) la quota annuale di "TFR" (equivalente alla retribuzione annua utile ai fini del "TFR" medesimo divisa per 13,5 al netto della contribuzione di cui all'ultimo comma dell'art. 3 legge 29 maggio 1982, n. 297 e successive modificazioni e integrazioni) per gli "iscritti" successivamente al 18 maggio 1976, che ne facciano esplicita richiesta alla "Cassa di Risparmio";
- d) i proventi netti annui derivanti dagli investimenti del patrimonio di pertinenza della presente sezione.

Il versamento degli apporti contributivi indicati dal comma che precede interviene l'ultimo giorno di ciascun mese. Le quote di "TFR" sono conferite dalla "Cassa di Risparmio" entro il 31



dicembre di ciascun anno. In caso di cessazione del rapporto di lavoro il conferimento ha luogo entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di cessazione del rapporto di lavoro medesimo.

Eventuali plusvalenze o minusvalenze derivanti dall'alienazione di porzioni di patrimonio immobiliare, posseduto direttamente o tramite veicoli societari, rispetto alla valutazione al 31 dicembre 1997, prevista dal successivo art. 31, sono imputate ad un apposito "Fondo". Qualora la consistenza del "Fondo" risulti consolidata nel tempo per importi rilevanti, il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di attribuire, eventualmente con formalizzazione di specifica intesa collettiva aziendale, parte di tali disponibilità a favore dei destinatari del presente Titolo 5 ripartendole in base al rapporto fra la dotazione iniziale del singolo iscritto di cui al citato art. 31 comma II e il patrimonio disponibile del "Fondo" al 1° gennaio 1998. A tal fine sono considerati i destinatari ancora in servizio di cui all'art. 21, quelli in quiescenza di cui al successivo art. 23, o loro aventi causa titolari di trattamento di reversibilità, i titolari di pensione di cui al successivo art. 24, comma II, gli "iscritti" in mobilità di cui al successivo art. 26, nonché gli "iscritti" che divengono eventualmente destinatari delle prestazioni di cui al punto 2) all'art. 6 della disciplina del "Fondo di solidarietà". In mancanza di tali soggetti la posizione resta acquisita alla Sezione e va ad incrementare il "Fondo" di cui al successivo art. 24, comma IV.

Gli avanzi delle disponibilità patrimoniali attribuiti dal Consiglio di Amministrazione ai destinatari del presente Titolo, ai sensi degli art. 16 e 20, sono ripartiti con i criteri di cui al comma precedente.

La misura dei contributi di cui alle lettere a) e b) e la relativa base di calcolo sono determinati dall'accordo collettivo aziendale stipulato il 12 ottobre 1998 e sue eventuali successive modificazioni.

Il "Fondo" fornisce a ciascun "iscritto" un estratto conto della posizione individuale risultante al 31 dicembre di ogni anno, secondo modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

#### **Articolo 23 - Prestazioni**

Il "Fondo" eroga all'iscritto, cessato dal rapporto di lavoro con la "Cassa di Risparmio" avendo maturato il diritto al trattamento pensionistico dell' "a.g.o.", un'indennità in capitale, corrispondente alla posizione individuale di cui all'art. 21, comma II, secondo il valore risultante all'atto della cessazione dall'iscrizione.

Per l'anno in cui interviene la risoluzione del rapporto, la remunerazione di cui all'art. 22, comma I, lett. d), è attribuita in misura pari al tasso medio netto di rendimento dei buoni ordinari del Tesoro a tre mesi (o, in difetto, di altro titolo pubblico equipollente) salva diversa motivata determinazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

La metodologia di calcolo indicato dal comma che precede non trova applicazione qualora il "Fondo" adotti la contabilità in quote, con valorizzazione almeno settimanale del patrimonio. In tal caso la prestazione in capitale di cui al comma I è attribuita secondo le risultanze della prima valorizzazione successiva alla cessazione dell'iscrizione.

Entro trenta giorni dalla cessazione dell'iscrizione, l' "iscritto" ha facoltà di richiedere che tutto o parte della posizione individuale sia convertita in rendita; la rendita è erogata da un'impresa di assicurazioni con la quale il "Fondo" sottoscrive apposita convenzione.

#### **Articolo 24 - Decesso, invalidità e inabilità dell'iscritto**

In caso di decesso dell' "iscritto" in costanza di rapporto di lavoro, la posizione individuale maturata è attribuita ai suoi aventi causa secondo la disciplina dell'art. 2122 del codice civile, con applicazione della metodologia di determinazione del valore di cui all'art. 23, commi II e III.

Nell'ipotesi in cui il decesso dell' "iscritto" dia luogo a liquidazione da parte dell' "a.g.o." di pensione indiretta, nonché nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro con la "Cassa di Risparmio" e liquidazione da parte dell' "a.g.o." dell'assegno ordinario di invalidità o della



pensione ordinaria di inabilità, la posizione individuale è maggiorata di una somma una tantum determinata rapportando ad anno la posizione individuale per il 50% dell'anzianità di maturazione della stessa con un minimo di dieci anni. Tale aumento non può in alcun caso superare il numero degli anni ancora mancanti all'iscritto per il raggiungimento della data più prossima fra l'età per la pensione di vecchiaia "a.g.o." e la data di conseguimento dei limiti minimi per la pensione di anzianità "a.g.o."

E' facoltà degli aventi diritto a pensione indiretta, a pensione di inabilità e all'assegno ordinario di invalidità di chiedere che la posizione individuale sia convertita in rendita secondo le modalità previste dall'art. 23, comma III.

La maggiorazione della posizione individuale disposta dal comma II è finanziata attingendo da un apposito fondo di bilancio a cui annualmente è accantonato uno stanziamento deliberato dal Consiglio di Amministrazione in sede di predisposizione del bilancio stesso. Tale stanziamento costituisce un costo a carico della Sezione a contribuzione definita.

#### **Articolo 25 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale**

In caso di cessazione dall'iscrizione al "Fondo" senza aver maturato i requisiti per percepirne le prestazioni, trova applicazione l'art. 10, comma 1, del "decreto 124", con la messa a disposizione dell'interessato della posizione individuale, calcolata secondo le previsioni dell'art. 23, commi I e II, dedotta una percentuale fissa dello 0,50% del montante complessivo, la quale va ad incrementare, a titolo di solidarietà, il fondo di bilancio previsto dall'art. 24, comma IV.

La disciplina dettata dal comma che precede, trova altresì applicazione per la previsione di cui all'art. 10, comma 3 bis, del "decreto 124", con la precisazione che la facoltà ivi prevista è esercitabile in presenza di almeno dieci anni di iscrizione al "Fondo" e determina per quest'ultimo il venir meno di ogni e qualsivoglia legame con l'iscritto e per la "Cassa di Risparmio" l'applicazione di quanto previsto dall'ultimo comma dell'accordo aziendale per il finanziamento della sezione a contribuzione definita stipulato il 12 ottobre 1998 e sue eventuali successive modificazioni.

Le richieste di riscatto o trasferimento contemplate dal comma I devono essere inoltrate al "Fondo" a mezzo lettera raccomandata entro novanta giorni dalla cessazione dell'iscrizione, comunicando tutti gli elementi necessari per l'operazione, che il "Fondo" pone in essere entro i successivi novanta giorni.

#### **Articolo 26 - Mobilità**

L'iscritto che, per esigenze di mobilità di personale, conseguenti ad accordi sindacali, all'interno del gruppo creditizio cui appartenga la "Cassa di Risparmio", risolva il rapporto di lavoro con quest'ultima senza aver maturato il diritto a percepire le prestazioni del "Fondo" e passi alle dipendenze di altra azienda o ente controllati o controllanti o comunque facenti parte del gruppo stesso, a richiesta, può mantenere presso il "Fondo" la propria posizione e la qualifica di "iscritto".

Il finanziamento della posizione è attuato con gli eventuali contributi dell'iscritto e/o del nuovo datore di lavoro secondo condizioni da comunicare formalmente al "Fondo".

#### **Articolo 27 - Vincoli - Anticipazioni**

Le prestazioni del "Fondo", al pari degli apporti contributivi ad esso versati e delle quote di "T.F.R." conferitevi, essendo destinati a scopi di carattere previdenziale, non possono essere vincolate, né alienate o cedute sotto forma alcuna, per nessun motivo o titolo, né in tutto né in parte.

Nessuna porzione del patrimonio del "Fondo" può essere distratta dai fini determinati dal presente Statuto e non è destinabile a scopi diversi da quelli istituzionali o comunque ripartibile.



Salvo i casi contemplati dalla legge, il "Fondo" eroga le somme dovute soltanto agli aventi diritto indicati nella presente Sezione e non riconosce eventuali cessioni, alienazioni o vincoli, parziali o totali.

Il "Fondo" non può concedere prestiti a favore degli "iscritti".

L'iscritto per cui da almeno otto anni siano accumulate, ai sensi dell'art. 22, comma I, lett. c), quote di "TFR" può conseguire un'anticipazione, esclusivamente a valere sul "TFR" stesso, per eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, ovvero per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé e per i figli, documentato con atto notarile, ovvero per ulteriori fattispecie migliorative tempo per tempo previste dall'analoga disciplina vigente presso la "Cassa di Risparmio".

Fatto salvo quanto sopra, le richieste di anticipazione, da inoltrare al "Fondo" per il tramite della "Cassa di Risparmio", sono soddisfatte in ordine di presentazione, nei limiti, alle condizioni e secondo le procedure previste dalla l. 29 maggio 1982, n. 297.

---

## Titolo 6 - Gestione

---

### Articolo 28 - Patrimonio - Investimento delle disponibilità

Il patrimonio del "Fondo", ripartito nelle diverse sezioni di cui ai Titoli 3, 4 e 5 è investito, nel rispetto delle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti, in:

- 1) titoli di debito;
- 2) titoli di capitale;
- 3) contratti derivati, "OICVM" e fondi chiusi;
- 4) beni immobili, anche sotto forma di quote sociali;
- 5) liquidità.

### Articolo 29 - Spese di amministrazione

La "Cassa di Risparmio" fornisce gratuitamente il personale, i locali e gli altri mezzi necessari per le attività connesse all'erogazione e alla gestione delle pensioni, alla tenuta della contabilità e alla redazione del bilancio.

### Articolo 30 - Esercizio finanziario - rendiconto annuale

L'esercizio finanziario del "Fondo" inizia il 1° gennaio e termina al 31 dicembre di ciascun anno. Per ciascun esercizio è compilato un rendiconto con separata rappresentazione delle tre Sezioni di cui ai Titoli 3, 4 e 5; sul rendiconto, redatto secondo le disposizioni di legge e/o di regolamento tempo per tempo vigenti, vista la relazione del Collegio dei Sindaci, delibera il Consiglio di Amministrazione entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui il rendiconto stesso si riferisce.

---

## Titolo 7 - Norme transitorie e generali

---



### Articolo 31 - Dotazione iniziale della Sezione a contribuzione definita

La dotazione iniziale delle posizioni individuali di cui all'art. 21 comma II, è costituita dalle quote dei patrimoni disponibili del "Fondo" e del "F.I.P." e formano ad ogni effetto una posizione unitaria ed inscindibile.

La dotazione iniziale di ogni singolo iscritto del patrimonio disponibile del "Fondo" è attribuita secondo la seguente formula:

$$\text{dotazione iniziale del singolo iscritto} = \frac{\text{Patrimonio disponibile} \times \Sigma \text{Retribuzioni} \times \text{anzianità di ogni singolo iscritto}}{\Sigma \text{Retribuzioni} \times \text{anzianità di tutti gli iscritti}}$$

dove:





- il patrimonio disponibile è dato dalle consistenze patrimoniali del "Fondo" alla data dell'1/1/1998, dedotte le riserve matematiche calcolate in sede di redazione del bilancio tecnico necessarie per garantire il pagamento fino ad esaurimento delle prestazioni in essere a favore dei "pensionati" risultanti tali alla data del 30 giugno 1998, nonché dei loro superstiti aventi diritto. I beni immobili sono valutati in base al presumibile valore di realizzo al 31 dicembre 1997 determinato con criteri prudenziali; le partecipazioni immobiliari sono valutate in base ai patrimoni netti delle singole società, risultanti dai bilanci alla data del 31 dicembre 1997, rettificati per effetto della valutazione degli immobili secondo il presumibile valore di realizzo determinato con criteri prudenziali e al netto degli oneri di legge;
- la sommatoria delle retribuzioni di ogni singolo iscritto è data dalla somma dei prodotti, per ogni iscritto, delle retribuzioni delle categorie, gradi e classi aziendali in atto al 1° gennaio 1998 moltiplicate per l'anzianità di servizio effettivo di ruolo relativa alla permanenza in ogni categoria e grado fino al 31 dicembre 1997; per servizio effettivo si intendono i periodi di ruolo in tutto o in parte retribuiti nonché quelli riconosciuti figurativamente dall'a.g.o. ai fini del diritto e della misura delle pensioni, in relazione ad eventi di malattia, infortunio e maternità. Le retribuzioni sono calcolate sulla base delle sole tabelle aziendali degli stipendi mensili e delle indennità pensionabili previste per tutti i lavoratori nell'ambito di ogni categoria e grado tempo per tempo ricoperti dall'assunzione in servizio presso la "Cassa di Risparmio" fino al 31 dicembre 1997 e con la classe tabellare corrispondente a quella immediatamente precedente al grado o categoria superiore; la retribuzione al 31 dicembre 1997 corrisponde a quella pensionabile a norma dello statuto del "Fondo".

La sommatoria delle retribuzioni di ogni singolo iscritto, come sopra determinata, è moltiplicata per i coefficienti di cui alla tabella in calce al presente articolo, individuati in relazione all'anzianità di servizio effettivo di ruolo presso la "Cassa di Risparmio" al 31 dicembre 1997; la frazione di anno superiore al semestre si computa come anno intero e si trascura la frazione fino al semestre.

Per le anzianità diverse dal servizio effettivo di ruolo presso la "Cassa di Risparmio", accreditate nella posizione previdenziale di cui all'art. 2 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357 per effetto di contribuzione figurativa già riconosciuta dal "Fondo", riscatto, ricongiunzione e per le anzianità in ogni caso riconosciute utili nell'ordinamento del soppresso regime pensionistico esonerativo, la retribuzione utile ai fini della sommatoria di cui sopra è quella pensionabile a norma dello statuto del "Fondo" in atto al 31 dicembre 1997. Il servizio prestato a tempo parziale è valutato in proporzione alla durata dell'attività lavorativa rispetto all'orario ordinario previsto dai contratti di lavoro per i lavoratori a tempo pieno con riferimento alla retribuzione intera. Non si tiene conto di riconoscimenti e benefici normalmente attribuibili all'atto del pensionamento.

- La sommatoria delle retribuzioni di tutti gli "iscritti" è data dalla somma dei prodotti di ogni singolo iscritto di cui al precedente alinea.

La dotazione iniziale di ogni singolo iscritto del patrimonio disponibile del "F.I.P." è attribuita con i criteri e le modalità di cui sopra, fatta eccezione per le anzianità diverse dal servizio effettivo di ruolo delle quali non si tiene conto per la formazione delle basi di calcolo per la determinazione delle dotazioni medesime, con riferimento al patrimonio del "F.I.P." al 1° gennaio 1998, al netto delle riserve matematiche per i titolari di pensione.

Qualora la dotazione iniziale unitaria (quote patrimonio "Fondo" e "F.I.P.") degli "iscritti" che non si avvalgono della previsione di cui all'art. 35 e che conseguano entro il 31 dicembre 1998 i requisiti di anzianità contributiva e di età anagrafica previsti dalla disciplina dell'a.g.o. per il diritto alla pensione (indipendentemente dal momento di accesso alla pensione stessa) risulti inferiore alle prestazioni integrative ed aggiuntive già previste dal "Fondo" e dal "F.I.P.", trasformate in



capitale (ipotizzando la cessazione dal servizio al 31 dicembre 1997) con le rispettive tavole di conversione, la dotazione unitaria stessa è adeguata all'importo complessivo di dette prestazioni.

Tabella

<i>anzianità di servizio</i>	<i>coefficienti</i>	<i>anzianità di servizio</i>	<i>coefficienti</i>
6	1,000	24	1,078
7	1,003	25	1,085
8	1,007	26	1,092
9	1,010	27	1,100
10	1,014	28	1,108
11	1,017	29	1,117
12	1,021	30	1,126
13	1,025	31	1,136
14	1,029	32	1,147
15	1,033	33	1,160
16	1,037	34	1,173
17	1,041	35	1,188
18	1,046	36	1,204
19	1,051	37	1,221
20	1,056	38	1,241
21	1,061	39	1,263
22	1,066	40	1,287
23	1,072		

**Articolo 32 - Ricongiunzioni in corso di definizione**

Le domande di ricongiunzione ai sensi della l. 7 febbraio 1979, n. 29, presentate al "Fondo" entro il 31 dicembre 1990 dagli "iscritti" alla Sezione a contribuzione definita e non ancora perfezionate al 1° gennaio 1998, sono convenzionalmente definite provvedendo all'accreditamento sul conto individuale dell'ammontare dei contributi che le gestioni previdenziali interessate devono versare al "Fondo", dell'onere versato dall'iscritto in unica soluzione, nonché della eventuale differenza, a carico del "Fondo", fra quanto precede e l'importo della maggiore quota di dotazione iniziale calcolata con riferimento al 1° gennaio 1998; detta differenza è imputata al conto economico della Sezione a contribuzione definita.

**Articolo 33 - Trasferimento patrimonio ex "F.I.P."**

Il 30 novembre 1998, la "Cassa di Risparmio" trasferisce al "Fondo" il patrimonio del "F.I.P.", relativo agli "iscritti" in servizio ed ai "pensionati", comprensivo dei contributi versati nel 1998 e dei relativi rendimenti maturati dal 1° gennaio 1998.

Contestualmente il "Fondo" assume a proprio carico le prestazioni erogate dal "F.I.P." alla data del 30 novembre 1998.

**Articolo 34 - "Pensionati" ex "F.I.P."**

I "pensionati" di cui all'art. 17 risultanti alla data del 30 giugno 1998, possono chiedere di rinunciare alla rendita perpetua in pagamento di cui al Titolo 4, a fronte della corresponsione di un capitale una tantum determinato moltiplicando la rendita annua per i coefficienti della tabella in calce al presente articolo.

La richiesta, da inoltrarsi a pena di decadenza entro il 30 giugno 1999 con lettera raccomandata, è irrevocabile. La rinuncia è definita nei termini conciliativi previsti dagli artt. 411 e 412 del c.p.c. presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Padova.

Marchetti



Tabella

Età	Coefficiente	Età	Coefficiente
50	14,9064	76	6,6235
51	14,6278	77	6,3026
52	14,3410	78	5,9826
53	14,0475	79	5,6665
54	13,7491	80	5,3576
55	13,4455	81	5,0577
56	13,1382	82	4,7738
57	12,8268	83	4,5032
58	12,5116	84	4,2462
59	12,1938	85	4,0018
60	11,8736	86	3,7744
61	11,5515	87	3,5614
62	11,2277	88	3,3582
63	10,9026	89	3,1618
64	10,5761	90	2,9704
65	10,2494	91	2,7839
66	9,9230	92	2,6176
67	9,5967	93	2,4590
68	9,2684	94	2,3078
69	8,9377	95	2,1638
70	8,6057	96	2,0263
71	8,2771	97	1,8943
72	7,9457	98	1,7664
73	7,6143	99	1,6396
74	7,2819	100	1,5087
75	6,9509		

Quando l'età del pensionato è compresa fra due anni, l'aliquota è determinata dividendo per 12 la differenza fra le due aliquote, e sottraendo alla tabella corrispondente all'età minore tanti dodicesimi della differenza quanti sono i mesi compiuti di età.

**Articolo 35 - Opzione**

Gli "iscritti" che conseguano entro il 31 dicembre 1998 i requisiti di anzianità contributiva e di età anagrafica previsti dalla disciplina dell' "a.g.o." per il diritto a pensione di anzianità o di vecchiaia (indipendentemente dal momento di accesso alla pensione "a.g.o.") nonché coloro che conseguano entro la medesima data del 31 dicembre 1998 la pensione di invalidità/inabilità "a.g.o.", possono esercitare l'opzione per i trattamenti preesistenti del "Fondo" e del "F.I.P." L'opzione è da esercitarsi a mezzo raccomandata a pena di decadenza entro e non oltre il termine di 45 giorni dal ricevimento di specifica comunicazione da parte del "Fondo" ed è irrevocabile. Per coloro che optano per i trattamenti preesistenti, le relative contribuzioni, fino alla data di pensionamento, confluiscono nella Sezione a prestazioni definite di cui al Titolo 4.

Gli "iscritti" che esercitano l'opzione possono conseguire i trattamenti pensionistici preesistenti esclusivamente in presenza dei requisiti e con la decorrenza previsti dalla disciplina dell' "a.g.o.". Ad essi sono applicabili le seguenti norme, in quanto compatibili, che continuano ad avere efficacia fino al collocamento a riposo di tutti gli optanti:

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left, several smaller ones in the center and right, and a signature on the far right that appears to be 'Mazzetta'.



- "Fondo": artt. 12, 15, 21 lett. a), 22, 23, 24, 25, 28 e 32 dello statuto avente decorrenza dal 1° giugno 1997; la capitalizzazione di cui all'art. 32 è peraltro consentita in base alla Tabella B solo per il 50% della pensione integrativa;
- "F.I.P.": artt. 3, 4 e 6 del Regolamento 9 ottobre 1997; il trattamento aggiuntivo di cui all'art. 6 è peraltro liquidabile solo in rendita.

Per gli "iscritti" di cui al comma precedente, il "Fondo" determina le inerenti riserve matematiche da attribuire alla Sezione "pensionati" "Fondo" e alla Sezione "pensionati" ex "F.I.P." Le dotazioni iniziali costituite per detti "iscritti" nella Sezione a contribuzione definita sono trasferite nelle rispettive sezioni a prestazioni definite fino a concorrenza di dette riserve matematiche. Eventuali differenze in più o in meno sono contabilizzate a carico o a favore del conto economico della Sezione a contribuzione definita.

**Articolo 36 - Applicazione transitoria dell'art. 27, comma IV**

In sede di prima applicazione dell'art. 27, comma IV, e sino al 2005 gli otto anni previsti dalla norma si intendono di anzianità di iscrizione al "Fondo".

**Articolo 37- Residui patrimoniali**

Gli eventuali attivi patrimoniali delle Sezioni "pensionati" "Fondo" e "pensionati" ex "F.I.P." i quali ancora residuino successivamente all'esaurimento delle finalità della Sezione sono vincolati ad essere destinati a forme di previdenza e/o assistenza in favore del personale della "Cassa di Risparmio" secondo previsioni da stabilirsi ad opera di accordi collettivi aziendali.

**Articolo 38 - Entrata in vigore dello statuto e norme transitorie**

Il presente Statuto modifica e sostituisce lo Statuto approvato con Referendum del 4 dicembre 1997 e in vigore dal 1° giugno 1997, nonché il Regolamento del "F.I.P." di cui all'Allegato B dell'Accordo 9 ottobre 1997. Ha decorrenza dal 1° luglio 1998, salvo le diverse decorrenze di seguito specificate:

- art. 8: l'elezione dei rappresentanti degli iscritti e dei pensionati diretti ha luogo all'ordinaria scadenza del mandato degli organi collegiali in essere;
- art. 23, comma II: decorre dal 1° gennaio 1999;
- art. 25, comma II: la facoltà ivi contemplata è esercitabile dal 1° gennaio 2009.

Alle pensioni indirette liquidate fra il 1° gennaio 1998 ed il 30 giugno 1998 si applicano le norme in vigore precedentemente alla trasformazione dei fondi da regimi a prestazione definita in regimi a contribuzione definita.

Tutte le pensioni in atto all'entrata in vigore del presente Statuto, liquidate a norma degli Statuti precedentemente vigenti, sono disciplinate dalle norme del presente Statuto, in quanto applicabili, ferma restando la misura delle stesse.



## NORME DI ATTUAZIONE

## DI CUI ALLE LETTERE A E B DELL'ART. 7 DELL'ACCORDO DEL 30 GIUGNO 1998

## 1) FONDO INTEGRATIVO DI PENSIONE

## a) Patrimonio disponibile.

Il patrimonio disponibile, destinato alla formazione delle dotazioni iniziali al 1° gennaio 1998, è determinato come segue:

Consistenza "F.I.P." per assunti fino al 31 dicembre 1990 e "pensionati" come da bilancio "Cassa di Risparmio" al 31 dicembre 1997	L.	123.452.462.753	+
- Accertamento contributi a carico "Cassa di Risparmio" di competenza del 1997 per premio di rendimento	L.	1.009.539.100	-
- Consistenza al 31 dicembre 1997 per i cessati dal servizio senza diritto a pensione dal 1° gennaio al 30 giugno 1998	L.	10.553.361	-
Consistenza al 1° gennaio 1998	L.	122.432.370.292	

La consistenza al 1° gennaio 1998 come sopra determinata, dedotte le riserve matematiche dei "pensionati" "F.I.P." attuarialmente determinate con le limitazioni di cui comma 4 dell'art. 59 della l. 27 dicembre 1997, n. 449 e con previsione di assoggettamento alla perequazione automatica, con riferimento al 1° gennaio 1998, costituisce il patrimonio disponibile destinato alla formazione delle dotazioni iniziali.

## b) Determinazione rendimenti "F.I.P." per il periodo 1° gennaio - 30 novembre 1998

Con riferimento alla previsione dell'art. 4, comma IV, dell'Accordo 30 giugno 1998 la "Cassa di Risparmio" dispone la liquidazione del patrimonio del "F.I.P." e il trasferimento del netto ricavo al "Fondo" che provvede al successivo investimento degli stessi titoli. Tale operazione è priva di oneri per il "Fondo" e per il "F.I.P."

La determinazione dei rendimenti per il periodo 1° gennaio - 30 novembre 1998, da ripartire fra la Sezione "pensionati" "F.I.P." e la Sezione a contribuzione definita ex "F.I.P.", in relazione alla giacenza media del periodo 1° gennaio - 30 novembre 1998, ha luogo detraendo dal valore di cessione dei titoli del "F.I.P." alla data del 30 novembre 1998 (più eventuali disponibilità liquide) i contributi versati dalla "Cassa di Risparmio" e dagli "iscritti" dal 1° gennaio 1998 fino al 30 novembre 1998 e la consistenza iniziale al 1° gennaio 1998, pari a L. 122.432.370.292.

L'attribuzione dei rendimenti alla Sezione "pensionati" "F.I.P." e ai singoli conti della Sezione a contribuzione definita ex "F.I.P." interviene, con capitalizzazione al 30 novembre 1998, sulla base della giacenza media determinata come segue.

Per la sezione "pensionati" "F.I.P." si tiene conto del patrimonio corrispondente alla riserva matematica al 1° gennaio 1998 e dei pagamenti per pensioni tempo per tempo intervenuti da 1° gennaio 1998 al 30 novembre 1998.

Per la Sezione a contribuzione definita ex "F.I.P." si tiene conto della consistenza della dotazione al 1 gennaio 1998 del singolo iscritto e dei contributi della "Cassa di Risparmio" e dell'iscritto stesso, tempo per tempo versati dal 1° gennaio 1998 al 30 novembre 1998.

## c) Individuazione valori mobiliari ex "F.I.P."



I titoli ex "F.I.P.", acquisiti dal "Fondo" il 30 novembre 1998, sono attribuiti alla Sezione "pensionati" ex "F.I.P." in misura pari alla riserva matematica di cui alla precedente lett. a), maggiorata del rendimento di cui alla lett. b) e previa deduzione delle pensioni pagate da 1° gennaio 1998 al 30 novembre 1998. Il patrimonio restante è attribuito alla Sezione a contribuzione definita ex "F.I.P."

Al 31 dicembre 1998 il "Fondo" valuta i titoli, separatamente per le due sezioni, in base al valore di mercato. La differenza fra la quotazione al 31 dicembre 1998 ed il prezzo di acquisizione, per ogni singola Sezione, costituisce il rendimento delle stesse.

## 2) CASSA DI PREVIDENZA DEL PERSONALE DELLA CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO

### a) Patrimonio

Alla "Sezione pensionati Fondo" sono attribuiti beni immobili di proprietà diretta del "Fondo" per 20 miliardi circa e titoli e liquidità fino al raggiungimento dell'importo corrispondente alle riserve matematiche al 1° gennaio 1998.

Alla "Sezione a contribuzione definita" sono attribuiti tutti i restanti beni del "Fondo".

### b) Rettifica del valore del patrimonio al 31 dicembre 1997

Con riferimento alla previsione dell'art. 3 punto 1) dell'accordo 30 giugno 1998, il "Fondo" provvede alla rettifica dei valori di bilancio al 1° gennaio 1998 come segue:

- valutazione dei beni immobili in L. 76.050.000.000, in luogo di L. 40.695.254.233, con una plusvalenza di L. 35.354.745.767
- valutazione delle partecipazioni immobiliari secondo i patrimoni netti al 31 dicembre 1997; i nuovi valori da attribuire sono i seguenti:
  - L. 32.128.762.468 per la Società Immobiliare Contarine S.p.a., in luogo di L. 5.476.462.506, con una plusvalenza di L. 26.652.299.962;
  - L. 4.656.729.716 per la Praevidentia S.r.l., in luogo di 4.470.000.000, con una plusvalenza di L. 186.729.716.
- ulteriore rettifica del valore della partecipazione dell'Immobiliare Contarine per effetto della valutazione degli immobili secondo il presumibile valore di realizzo, determinato con criteri prudenziali e al netto degli oneri di legge. La valutazione del patrimonio immobiliare complessivo è pari a L. 99.392.778.100; al netto del valore degli immobili iscritto in bilancio per L. 30.352.145.590, genera una plusvalenza lorda di L. 69.040.632.510, pari a circa 38 miliardi netti, da attribuire ad incremento della partecipazione e quindi del patrimonio.

Il "Fondo" provvede inoltre ad accertare i seguenti rapporti di debito e credito, con riferimento al 31/12/1997 con diretta imputazione sul "Fondo" patrimoniale:

- crediti nei confronti dell'INPS per contributi non ancora trasferiti al 31 dicembre 1997 per ricongiunzioni ex lege 7 febbraio 1979, n. 29 già definite, per L. 1.461.740.147;
- crediti nei confronti dell'INPS per quote pensioni poste, in via provvisoria e salvo conguaglio, a carico del conto economico della Cassa di Previdenza per nuovi pensionamenti da 1° gennaio 1991 con maturazione requisiti a.g.o., per L. 4.285.000.000;
- crediti nei confronti degli "iscritti" per rateazione riscatti di laurea e ricongiunzioni ex lege 7 febbraio 1979, n. 29, in essere al 1° gennaio 1998, per L. 203.772.485;
- debiti nei confronti dell'INPS per riserve matematiche per ricostituzione delle posizioni assicurative ex lege 20 febbraio 1958, n. 55, per "iscritti" cessati dal servizio entro il 31 dicembre 1990, senza diritto a pensione, per L. 1.014.953.413.



A seguito di quanto previsto alle precedenti lettere a), b), c) e d), il patrimonio netto del "Fondo" al 1° gennaio 1998 risulta di L. 405.361.369.425. Per determinare l'importo del patrimonio disponibile per la costituzione delle dotazioni iniziali della Sezione a contribuzione definita, deve essere detratta la riserva matematica dei "pensionati", comprensiva degli importi di cui al precedente punto 2) lett. b).

c) Titoli di proprietà

Ai fini di bilancio la valutazione dei titoli di proprietà del "Fondo" deve effettuarsi ad ogni fine anno in base al corso secco di mercato al 31 dicembre. Viene meno pertanto la necessità di mantenere il "Fondo" oscillazione titoli (L. 683.388.361 al 31 dicembre 1997) che va azzerato con incremento dell'avanzo dell'esercizio 1998.

La prima valutazione dei titoli è effettuata il 30 novembre 1998 in concomitanza con quella del F.I.P. e con l'attribuzione dei titoli alle singole Sezioni. La differenza di valore tra il costo storico e la quotazione al 30 novembre 1998 è contabilizzata a beneficio della "Sezione a contribuzione definita" e ripartita con il rapporto di cui all'art. 22, comma III dello statuto del "Fondo". La successiva differenza fra i valori al 30 novembre 1998 e al 31 dicembre 1998 è attribuita ad ogni singola Sezione.

Per i titoli assegnati alle singole Sezioni, per il periodo 1° gennaio 1998 - 30 novembre 1998, i relativi rendimenti sono attribuiti in proporzione, sulla base della giacenza media, analogamente a quanto indicato al precedente punto 1) lett. b).

d) Riserva matematica dei "pensionati" al 1° gennaio 1998

Per la determinazione della riserva matematica dei "pensionati" diretti divenuti tali da 1° gennaio 1991 e che abbiano maturato i requisiti a.g.o., la quota integrativa di pensione in via provvisoria a carico del "Fondo", è considerata pari ad un decimo di quella in pagamento.

La riserva matematica di tutti i "pensionati" è poi maggiorata dei seguenti importi

- L. 2.987.304.513 pari all'una tantum di cui all'art. 34 dello Statuto, corrisposta ai "pensionati" nel mese di maggio 1998;
- L. 3.077.711.311, per trattamento aggiuntivo di cui all'art. 25 dello Statuto corrisposto ai "pensionati" divenuti tali da 1° luglio 1997 e per liquidazione definitiva delle pensioni e delle capitalizzazioni sulla base dell'anzianità effettiva (di cui L. 99.310.626 per arretrati di pensione anno precedente pagati nei primi mesi del 1998).

e) Opzioni per i trattamenti preesistenti

In relazione a quanto previsto dall'art. 7 lett. C, quinto alinea dell'accordo 30 giugno 1998, per gli "iscritti" che optino per i trattamenti del "Fondo" e del "F.I.P." preesistenti alla loro trasformazione in regime a contribuzione definita, il "Fondo" determina le relative riserve matematiche da attribuire alla Sezione "pensionati" "Fondo" e alla Sezione "pensionati" ex "F.I.P." Le dotazioni iniziali costituite per detti "iscritti" nella Sezione a contribuzione definita sono trasferite nelle rispettive Sezioni a prestazioni definite fino a concorrenza delle riserve matematiche. Eventuali differenze in più o in meno sono contabilizzate a carico o a favore del conto economico dell'esercizio 1998 della Sezione a contribuzione definita.

f) Ricongiunzioni

• Ricongiunzioni in corso di pagamento

Il "Fondo" mantiene le rateazioni in corso fino all'estinzione del piano dei versamenti, salvo che l'interessato non richieda l'addebito del residuo sul proprio conto individuale; qualora







intervenga la cessazione dal servizio l'interessato (o l'eventuale erede) deve saldare il debito residuo.

- Ricongiunzioni in corso di definizione

Gli effetti di tali ricongiunzioni sulla quota del "Fondo" della dotazione iniziale della sezione a contribuzione definita sono determinati all'atto del perfezionamento della ricongiunzione, provvedendo:

- all'accreditamento sul conto individuale dei contributi da versare da parte degli enti previdenziali e dell'onere a carico dell'iscritto che va versato in unica soluzione;
- all'eventuale accreditamento sul conto individuale dell'iscritto della differenza fra quanto precede e l'importo della maggiore quota di dotazione calcolata con riferimento al 1° gennaio 1998; ciò costituisce un costo d'esercizio per la Sezione a contribuzione definita nell'anno in cui si verifica la definizione della ricongiunzione.

Nell'ipotesi in cui l'iscritto non versi l'onere a suo carico in unica soluzione, si provvede all'accreditamento dei soli contributi da versare da parte degli enti previdenziali e dell'eventuale maggiore quota di dotazione iniziale rispetto ai predetti contributi degli enti e all'onere dell'iscritto.





**ACCORDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA SEZIONE A CONTRIBUZIONE DEFINITA  
DELLA CASSA DI PREVIDENZA DELLA CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO**

Articolo unico

In relazione a quanto previsto dall'art. 22 penultimo comma dello statuto della Cassa di Previdenza (Allegato A) la contribuzione mensile è determinata nelle seguenti percentuali:

- a carico della "Cassa di Risparmio": 5,202%;
- a carico dell'iscritto: 0,612%

della retribuzione considerata pensionabile ai sensi del Regolamento del "F.I.P." di cui all'Allegato B all'accordo 9 ottobre 1997 e dello statuto del "Fondo" in vigore dal 1° giugno 1997.

A decorrere dal 1° gennaio 1999 l'iscritto ha la facoltà di modificare la propria contribuzione obbligatoria secondo le seguenti fasce, con effetto dall'inizio di ogni anno:

0,612% - 1% - 1,5% - 2% - 2,5% - 3% - 3,5% - 4%

Per la modifica dell'aliquota, l'iscritto deve darne comunicazione scritta alla "Cassa di Risparmio" entro il mese di ottobre dell'anno precedente.

Nei casi in cui trova applicazione l'art. 25 comma II dello statuto della Cassa di Previdenza, entro il termine stabilito dall'art. 38, 3° alinea, dello statuto stesso, previa formalizzazione di specifica intesa collettiva aziendale, è definita l'eventuale diversa minor contribuzione a carico della "Cassa di Risparmio". Nelle more di tale definizione la "Cassa di Risparmio" sospende detta contribuzione, fermo restando il ripristino nella nuova misura con decorrenza retroattiva.

